



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 23/09/2003

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 41 del 20.04.99

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

- APPROVARE, come approva le seguenti modifiche allo statuto comunale:

E' inserito l'Art. 16 bis

Art. 16 bis

Programma di governo

1. Entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Almeno 30 giorni prima della data stabilita per la presentazione in Consiglio, il Sindaco illustra alla Conferenza dei Capigruppo il documento contenente le linee programmatiche.
3. Ciascun Consigliere Comunale può intervenire nella fase di definizione delle linee programmatiche presentando al Sindaco osservazioni o suggerimenti.
4. E' facoltà del Sindaco, anche su proposta del Consiglio, provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Annualmente, in sede di approvazione del rendiconto della gestione, il Sindaco presenta al Consiglio la relazione sulla stato di attuazione delle linee programmatiche. Sulla relazione del Sindaco può aprirsi un dibattito che non si conclude con un'espressione di voto. Ciascun Consigliere, comunque, ha la facoltà di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche, alle linee programmatiche mediante presentazione di una mozione.

L'Art. 25 è così modificato:

Art. 25

Composizione, nomina e divieti

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da massimo sette assessori, tra i quali il Vice Sindaco. Nella nomina il Sindaco promuove e cerca di assicurare la presenza di entrambi i sessi.
2. Gli Assessori ed il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali, ovvero anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Il Consigliere Comunale che venga nominato Assessore, cessa dalle funzioni di Consigliere all'atto della accettazione di quest'ultima carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco assente o impedito temporaneamente ovvero sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'Art. 59 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
4. Qualora la causa di assenza o impedimento dovesse interessare contemporaneamente il Sindaco ed il Vice Sindaco, la relativa sostituzione è assicurata dall'Assessore più anziano di età.
5. Il Sindaco determina il numero definitivo degli Assessori nei limiti di cui al precedente comma 1 del presente articolo e, nell'atto di nomina, definisce le aree politico-programmatiche attribuite a ciascuno di loro, specifica gli atti ed i provvedimenti di competenza degli stessi, correlandoli ai gruppi di materie gestite dai singoli Responsabili di Settore e precisando esplicitamente che la gestione e la responsabilità dei risultati restano attribuite agli stessi Responsabili.
6. Il Sindaco, è tenuto a dare comunicazione al Prefetto nonché alla cittadinanza, nelle forme più efficaci ed opportune, della nomina della Giunta precisando il settore di intervento attribuito a ciascun Assessore.
7. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

La lett. r) dell'Art. 31 è così modificata:

lett. r) Art. 31: ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni al vice sindaco e agli assessori. Per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri conferendo incarichi speciali non di amministrazione attiva.